

**COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**  
**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS**  
**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

presso il Consiglio d'Europa  
STRASBURGO - 67075- FRANCIA

**Ricorso ex art. 34 e ss.**

**Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**

**nell'interesse di**

Sig. ██████████ nato in Italia a Mairano (Brescia) il 09.10.1947, cittadino italiano, professione geometra ed imprenditore residente in Italia, a Brescia, (CAP 25124) Via della Palla n° 29, codice fiscale PRMGPT47R09E841I difeso dall'Avv. Antonino Rossi del Foro di Piacenza ed elettivamente domiciliato, ai fini della procedura in oggetto, nel suo studio legale in Italia (CAP 29100) in Piacenza, Via Pantalini n° 7 (telefono 0039 0523 30.54.76 telefax 0039 0523 305476, PEC rossi.antonino@ordineavvocatipc.it)

*Ricorrente*

CONTRO

il GOVERNO ITALIANO.

**I - OGGETTO DEL RICORSO:**

**PRIMO MOTIVO:**

**Violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale (n. 1) alla Convenzione quanto alla violazione del diritto al rispetto dei propri beni, con riferimento alla privazione di quanto determinato a seguito della procedura fallimentare**

instaurata;

#### SECONDO MOTIVO:

Violazione dell'art. 5 della Convenzione quanto alla privazione della libertà o comunque dell'autonomia in relazione alla procedura fallimentare di cui al ricorso *de quo*;

#### TERZO MOTIVO:

Violazione dell'art. 6 della Convenzione con riferimento alla violazione SISTEMATICA dei diritti di difesa, in particolare della persona offesa per relazione alla mancanza di attività di indagine dell'Autorità Giudiziaria procedente nonché per travisamento delle risultanze probatorie favorevoli assunte nel corso delle esigue indagini effettuate;

#### QUARTO MOTIVO:

Violazione dell'art. 8 della Convenzione in riferimento al mancato rispetto della vita privata, del domicilio e della corrispondenza sempre in relazione alla procedura fallimentare come da trattazione esposta.

## II - ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il ricorrente, Geom. ██████ in primo luogo dichiara di avere esaurito ogni ricorso interno e pertanto adisce la Corte di Giustizia Europea. Sinteticamente è stato coinvolto nelle cause fallimentari e penali esposte alla Giurisdizione nazionale e specificate come da specchio:

Nome del ricorrente	Oggetto	Giurisdizione nazionale	Numero di ruolo generale ed anno di inizio della controversia	ESITO
1) Premoli Gianpietro	Procedura fallimentare a carico di Premoli Gianpietro	Tribunale fallimentare di Brescia	149/1993 R.G. Trib. Fallimentare	Chiusura del fallimento 09.08.2005
2) Premoli Gianpietro	Reati fallimentari a carico del fallito Premoli	Tribunale Penale di Brescia	Proc. Pen. n 124/95 RGNR MOD. 45	Archiviato il 21.02.1995

In qualità di fallito			Procura di Brescia	
3) Premoli Gianpietro in qualità di persona offesa	Denuncia per truffa, estorsione contrattuale, ricettazione pre.fallimentare	Tribunale Penale di Milano	Proc. Pen. n. 3936/1995 RGNR Procura della Repubblica di Milano	Archiviato il 20.03.1998
4) Premoli Gianpietro in qualità di persona offesa Indagato curatore fallimentare Dr. Luigi Calderara	Omessa denuncia, false informazioni al PM, omissioni atti d'ufficio, abuso d'ufficio, falsità ideologica in atti pubblici e favoreggiamento personale	Tribunale Penale di Brescia	Proc. Pen. n. 3747/1995 Procura della Repubblica di Brescia	Rinviato a Procura di Milano per competenza territoriale e connessione ex art. 11 e 12 c.p.p.
5) Premoli Gianpietro in qualità di persona offesa attivato a seguito di denuncia-esposto a Senato della Repubblica e Ministro di Giustizia.	Denuncia per truffa, estorsione contrattuale, ricettazione pre.fallimentare Omessa denuncia, false informazioni al PM, omissioni atti d'ufficio, abuso d'ufficio, falsità ideologica in atti pubblici	Tribunale Penale di Brescia	Proc. Pen. n. 320/03 RGNR Procura della Repubblica di Brescia	Attualmente pendente o comunque mai notificata eventuale archiviazione
6) Premoli Gianpietro in qualità di persona offesa Indagati giudice Frangipane Dr. Giovanni	Idem come sopra	Tribunale Penale di Venezia a seguito di stralcio da p.p. 320/03 RGNR Procura Brescia	Proc. Pen. n. 3994/03 RGNR Procura della Repubblica di Venezia	Richiesta di archiviazione il 14.11.2003
7) Premoli Gianpietro persona offesa Indagati Calderara + altri	Idem come sopra	Tribunale Penale di Brescia a seguito di stralcio da p.p. n. 320/03 RGNR Procura di Brescia	Proc. Pen. n. 10688/03 RGNR Procura di Brescia	Archiviazione Rigetto ricorso in cassazione 30.11.2005 avverso il decreto del Gip che ha disposto l'archiviazione
8) Premoli Gianpietro persona offesa Indagato Calderara + altri	<b><u>Abuso d'ufficio e falsità in atti, minacce di morte</u></b>	Tribunale Penale di Brescia	Proc. Pen. n. 9802/08 RGNR Procura di Brescia	Archiviazione in data 09.12.2008 notificata il 15.12.2008

Tale ultimo procedimento, definitivo in quanto non impugnato in data 27.12.2008, è strettamente collegato, come del resto si evince dalla motivazione resa dal Gip Dr. Ambrosoli, agli altri procedimenti sopraevidenziati ed è indicativo della serie ABNORME di violazioni alle

quali il ricorrente ritiene di essere sottoposto e vittima. Per comprenderne la gravità di errori, omissioni e/o abusi occorre incrociarne date e contenuti tenendo sempre presente l'insieme.

Procediamo per ordine.

**Il Geom ██████████ titolare dell'omonima ditta individuale non avrebbe dovuto essere dichiarato fallito per ragioni oggettive e soggettive.**

Oggettive in ragione di patrimonio e crediti più che tripli rispetto alle passività (c.a 3 miliardi di lire/1993 reali di mercato contro c.a. 1 miliardo lire) oltre a crediti imponenti verso clienti, (c.a. 800/1.000 milioni di lire/1993), e oltre a **disponibilità residua di affidamenti bancari per c.a. 420 milioni di lire/1992** Soggettive in quanto la ditta ha sempre regolarmente adempiuto per circa trent'anni e non è mai stata né eseguita né protestata salvo un decreto ingiuntivo **indebito** avente data 08.10.1992 (**proprio durante i dovuti pagamenti, di controparti poi insoluti cfr. denuncia-querela 04.03.1995 Procura della Repubblica di Milano**) con richiesta di pagamento da parte della Banca Valle Camonica al debitore principale Geom. ██████████ e ai tre suoi fideiussori, **ma mai notificato al debitore principale, quindi non opposto, così consentendo l'elusione del conflitto di interessi scaturito tra il fallito esecutato** (R.G. Esecuzioni n. 656/93 cfr. 1.24 invito a comparire ) **e il Giudice esecuzioni Dr. G. Frangipane che ne era anche controparte in causa. Il fallimento si è quindi unicamente determinato a seguito di una insolvenza imponente** denunciata in più atti giudiziari come fraudolenta e concertata e mai valutata nella sua oggettività da parte della Magistratura inquirente, (cfr. varie relazioni di indagine Procura di Milano 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e in particolare 2° relazione CTU 1.12 crediti impresa ██████████) forse per la presenza fra i soggetti denunciati del Dr. Giovanni Frangipane giudice unico per l'esecuzione di Brescia e del di lui padre Dr. Riccardo, al tempo Presidente della Corte d'Appello di Brescia. Al riguardo va pure assolutamente censurata anche la totale inerzia difensiva ben dissimulata nel periodo precontenzioso, (settembre 1992 fino al fallimento 09-13. 07.1993 e oltre) mantenuta dal primo difensore Avv. Luigi Romano del Foro di Brescia (ora deceduto).

Per strettissima relazione esiziale occorre evidenziare che il Geom. ██████████ si era tutelato con garanzie contrattuali **accettate** sufficienti ed eque (riservato dominio, pagamenti perentori risoluzione anticipata per insolvenza anche parziale, riserva su date consegne, arbitrato ecc..) **mai attivate dallo stesso difensore!**

Il medesimo si era dichiarato pure "buon amico" dei due giudici in quanto aveva esercitato la funzione di Cancelliere capo presso la Corte d'Appello sotto la presidenza del Dr. Riccardo Frangipane.

Perciò il mandato difensivo gli venne revocato con danni e lo stesso difensore venne denunciato dal sottoscritto alla Procura della Repubblica di Milano, senza esito alcuno.

Nell'ambito di tali fatti denunciati più volte si è radicata la condotta ritenuta dolosa del curatore Dr. Calderara nella procedura fallimentare alla cui corretta gestione era tenuto in ragione della sua funzione pubblica e che, **al contrario**, ha determinato la distruzione totale ed ingiusta del ricorrente e della sua famiglia in ogni suo aspetto: privazione dei diritti civili, del patrimonio e di ogni fonte di reddito ma soprattutto la perdita di fiducia in ambito familiare e sociale, (il figlio Marco caduto nel dramma della droga, il secondo Filippo quasi disperato anche lui, la moglie Alessandra già operata tre volte di tumore, assolutamente esasperata, il fallito ha subito un incidente stradale passivo gravissimo il giorno 05.07.1998 con postumi invalidanti permanenti gravi ed irreversibili comportanti ricorrenza continua ed infinita per ospedali... e le cui due cause l'una penale archiviata senza indagine, l'altra civile dichiarata estinta dal G.I Dr.sa Filippi (cfr. 1.26) per inottemperanza degli avvocati difensori del [REDACTED]).

Di converso preme al ricorrente evidenziare alla Spettabile Corte la propria operosità (progetto D.L., contabilità, bilanci, vendita con pratiche varie) sempre limpida e rispettosa di ETICA E LEGGI, praticata con sacrificio e passione e benché handicappato (polio arto inf. Sx) con moglie e due figli.

Non ha mai speculato e approfittato di contingenze o di qualsivoglia agevolazione.

In particolare i crediti imponenti verso controparti (accertati dalla seconda relazione del CTU fallimentare Ing. Gozio Riccardo ma dallo stesso **NON SOTTOSCRITTA CON DICHIARAZIONI FALSE** cfr. 1.12) vennero svenduti e sviliti mediante tre transazioni omnia dal curatore (cfr. 1.17, 1.29, 1.34) che in violazione alla L.F. accolse due richieste di insinuazione tardive di credito insussistenti e del tutto pretestuose, mai accertate o fatte accertare e non coltivò adeguatamente con prove e fatti oggettivi risultanti le due revocatorie fallimentari promosse (Frangipane e Bortoluzzi) a meno di un decimo del loro valore effettivo, causando completo pregiudizio del solo fallito e della massa dei creditori ed invece a favore delle tre controparti che sapeva essere insolventi ed approfittatrici del fallito, **favorendone un ASSOLUTO, ENORME ED ILLEGGITTIMO ARRICCHIMENTO: ciò in totale impunità di tutti viste le già intervenute ARCHIVIAZIONI.**

Emblematiche e significative della faziosità del curatore si segnalano **qui solo** le due relazioni dello stesso curatore Dr. Calderara, (cfr. 7.7, 7.8) a seguito di richiesta specifica del Ministro di Giustizia, rispettivamente in data 25.09.2002 e 21.10.2002 dove **addirittura lo stesso disconosce le sue dichiarazioni al P.M. Dr. Remus del 21.02.1995 pur avendole il fallito esposte in maniera esplicita e precisa al Ministro nel suo esposto e di cui lo stesso curatore prende visione in data 17.09.2002.**

In estrema sintesi all'esito come risulta dagli atti si può affermare che il curatore medesimo rappresenta e relaziona l'autorità competente cioè il giudice delegato ed il tribunale

fallimentare nonché ultimo anche il Ministro di Giustizia in modo che, prima facie, considerato singolarmente ogni atto esso può apparire irreprensibile **quando invece rispetto alla realtà e nel contesto complessivo accertato agisce all' opposto.** In tutte le circostanze formali, alterando deliberatamente la verità oggettiva, (cfr. 1.10, 7.7, 7.8 ecc..) tenta comunque di screditare e di diffamare il fallito, annullandone la credibilità **in assenza completa di contraddittorio nelle sedi proprie.**

Si sottolinea al riguardo che il fascicolo fallimentare particolare del curatore pur essendo stato chiesto in visione e in copia dal fallito nonché richiesto di sequestro da parte dell'attività giudiziaria ricorso (cfr. varie richieste, in diversi proc. penali) non è mai stato acquisito per intero agli atti e comparato con l'azione effettiva della curatela.

Come possa un pubblico ministero archiviare senza svolgere sostanzialmente alcuna indagine e senza la disamina approfondita del fascicolo fallimentare essendone privo, rimane un mistero. A nulla rilevano in punto i principi di non ingerenza e di preclusione processuali per precedenti archiviazioni sostenuti dai vari P.M. essendo di contro in presenza **di fatti/reati denunciati in serie progressiva GRAVI E MAI INDAGATI.**

### **III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.**

### **EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A' L'APPUI. STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS .**

#### **PRIMO MOTIVO:**

**Violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale (n. 1) alla Convenzione quanto alla violazione del diritto al rispetto dei propri beni, anche con riferimento alla privazione di quanto determinato in relazione alla procedura fallimentare instaurata**

In via principale occorre evidenziare che, al di là del caso concreto, del tutto particolare, in quanto l'odierno ricorrente non avrebbe dovuto nemmeno fallire e trattandosi, elemento di assoluto rilievo, di ditta individuale, la Corte Europea dei diritti

dell'uomo sia più volte intervenuta in merito alla legislazione italiana fallimentare sanzionandone la contrarietà ai vincoli internazionali dello stato italiano (*Luordo contro Italia*, sentenza del 17 luglio 2003 n. 32190/06; *Bottaro contro Italia*, sentenza del 17 luglio 2003, ricorso n. 56298/00) L'insieme delle norme contenute nel R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 creano a carico del fallito numerose limitazioni giuridiche di carattere economico e personale. Già quella che era la Commissione europea dei diritti dell'uomo si era ripetutamente trovata a pronunciarsi sulla «ragionevolezza» della durata della procedura fallimentare quale prevista dell'art. 6 paragrafo 1. (cfr. Ricorsi *Ricotta contro Italia* n. 23608/94 ; *Di Franco contro Italia* n. 23627/94). Con sentenza del 15 novembre 1996 la Corte accertava nel caso Ceteroni l'esistenza di una violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione, relativamente all'eccessiva durata della procedura fallimentare. Va detto che i ricorrenti non si limitavano a dolersi dell'eccessiva durata della procedura fallimentare, ma estendevano le proprie doglianze anche alle previsioni restrittive che caratterizzano lo status del fallito: nella nostra fattispecie va sicuramente sottolineata l'abnorme e pretestuosa durata (13.07.1993/09.08.2005) dato l'attivo immediatamente attingibile e sufficiente (seconda asta fallimentare 05.12.1995) **oltre gli imponenti crediti verso controparti, esigibili immediatamente perché costituiti ante – fallimento.**

Tali previsioni inizialmente ritenute assorbite nella violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione hanno successivamente trovato autonomo e definitivo accoglimento con i casi Luordo e Bottaro sopraccitati.

Nel caso Luordo venivano infatti dichiarate ricevibili le doglianze relative al diritto di proprietà (art. 1 del Primo Addizionale), al rispetto della corrispondenza (art. 8), all'incapacità di stare in giudizio (art. 6 vista come limitazione al diritto di accesso ad un tribunale) e alla libertà di circolazione (art. 2 del Protocollo n 4), nel caso Bottaro viceversa venivano dichiarate ricevibili le doglianze relative al diritto di proprietà (art. 1 del Primo addizionale), alla libertà di circolazione (art. 2 del Protocollo n 4), al rispetto della corrispondenza (art. 8), all'assenza di un ricorso effettivo a livello nazionale contro tale violazione (art. 13).

Ciò premesso, venendo alla ritenuta violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale, la Corte ha constatato che conformemente alla legislazione italiana, l'interdizione fatta al fallito di amministrare e di disporre dei propri beni ha come obiettivo primario il

pagamento dei creditori del fallimento, ma al contempo la tutela del fallito se e in quanto questi non abbia commesso reati fallimentari come nel nostro caso: **risulta quindi limpida la causa determinante il fallimento, l'insolvenza fraudolenta delle controparti in dolo.**

La misura di ingerenza deve essere sempre attenta a mantenere un giusto equilibrio tra gli imperativi di interesse generale e quelli della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

La considerazione è quella per cui le limitazioni ai diritti del fallito non sono criticabili in sé, ma solo quando appare evidente lo squilibrio tra l'interesse generale e quello del singolo, come nella nostra fattispecie.

Il filone fallimentare che è seguito ai casi pilota *Luordo e Bottaro* è stato poi successivamente confermato nei casi *S.C., V.P., M.C. e E.C contro Italia, Peroni contro Italia e Bassani contro Italia*.

Il caso concreto è poi del tutto peculiare: il Geom. ██████ non avrebbe dovuto nemmeno fallire e pertanto la privazione dei propri beni si è manifestata come un'azione oltremodo ingiusta e assolutamente distruttiva.

Il Signor Luordo nel suo ricorso (accolto) per violazione dell'art. 1 del Protocollo è arrivato a definire le conseguenze della dichiarazione di fallimento come la "*morte economica del fallito*".

Il Signor Premoli aggiunge che la procedura fallimentare di cui è stato vittima per tanti anni e che ancora (nelle sue varie forme) si sta manifestando da troppi lustri abbia rappresentato non solo la morte economica del fallito, ma anche quella civile, familiare e personale dello stesso. Il Premoli infatti ha sempre denunciato il comportamento doloso e tergiversante del curatore Dr. Calderara che ai sensi della legge fallimentare nazionale avrebbe dovuto fare una cosa sola e molto semplice, avendo un patrimonio sufficiente: **chiudere il fallimento** con la tutela integrale dei creditori ma anche del fallito il più presto possibile; **il che era possibile fin dall'apertura o poco oltre del fallimento, a nulla rilevando la pendenza delle due revocatorie fallimentari e l'accoglimento poco dopo** (7 e 28 aprile 1995) delle due insinuazioni tardive di credito pretestuose Frangipane e Bortoluzzi.

## SECONDO MOTIVO:



**Violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 quanto alla privazione della libertà o comunque dell'autonomia in relazione alla procedura fallimentare di cui al ricorso *de quo*.**

È del tutto consolidata l'opinione giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea nei già sopraccitati casi *Peroni contro Italia* ricorso n 44521/98 del 29 giugno 2000 e *Bassani contro Italia* ricorso n 4778/99 del 4 luglio 2000 oltre alle già citate sentenze Luordo e Bottaro secondo la quale la limitazione alla libertà di circolazione costituisce una violazione dell'art. 2 del Protocollo n 4.

Nel caso concreto il ricorrente, Geom Premoli già affetto da grave handicap fisico sopra evidenziato limitante gravemente la libertà di movimento, viene ulteriormente privato di tale libertà mediante l'acquisizione coatta alla massa dei creditori della propria autovettura, usata e di poco valore, particolarmente adattata all'handicap di cui è affetto. A sottolineare ulteriormente **l'intenzionalità dell'azione** si rappresenta che il fallito era già stato spogliato di ogni bene che gli consentisse di riacquistare ogni altra autovettura **ma soprattutto perché la stessa azione avvenne durante la fase cruciale di verifica del passivo, senza la resistenza dello stesso, come invece falsamente rappresentato dal curatore. (cfr.)**

#### **TERZO MOTIVO:**

**Violazione dell'art. 6 della Convenzione in relazione alla violazione sistematica dei diritti di difesa, in particolare dei diritti della persona offesa in relazione alla mancanza e/o comunque dell'insufficienza di attività di indagini dell A.G. ricorso nonché al travisamento delle risultanze probatorie assunte nel corso delle esigue indagini effettuate.**

L'art. 6 della Convenzione nel disporre una serie di garanzie fondamentali per l'attuazione di un processo penale giusto considera non solo il diritto per l'imputato di essere giudicato in maniera imparziale, ma tutela altresì la posizione della persona offesa vittima del reato, che purtroppo nell'attuale sistema penale italiano spesso trova scarsa considerazione e al riguardo si segnalano iure condendo numerose iniziative parlamentari in chiave legislativa volte a sanare un vero squilibrio. Esempio evidente si

presenta questo caso concreto sottoposto all' attenzione della spettabile Corte europea dei diritti dell'uomo. Il Geometra Premoli in numerosi atti di natura giudiziaria ha denunciato la violazione di una serie impressionante di leggi e procedure da parte di diversi soggetti coinvolti. Tali denunce sono state completamente disattese e non valutate pur essendo state circostanziate e motivate dall' abbondantissima documentazione probante allegata in svariati procedimenti. Va detto a ragion del vero che la unica denuncia querela che è stata parzialmente esaminata con riscontri di prova di polizia giudiziaria è stata quella radicata avanti alla Procura della Repubblica di Milano in data 04.03.1995 p.p. n. 3996/1995. Tale procedimento risulta essere stato archiviato nonostante l'acquisizione di p.g. di fonti di prova inoppugnabili, **favorevoli al fallito**, conformi (sequestro presso il Tribunale di Brescia, presso il Notaio Dr. Mario Brunelli di Brescia, presso la ditta Geom. Premoli ecc.ecc. cfr. da 3.11 a 3.15 e 3.22) a quanto sostenuto nel minuzioso "**MEMORIALE**" della persona offesa ivi prodotto, a svariate perizie di parte, a quanto contenuto nell' opposizione all' archiviazione ma che non hanno avuto la doverosa e sufficiente considerazione nè del p.m. ne del G.i.p. disponente l' archiviazione medesima.

Neppure per rispetto dell'autorità del Presidente della Repubblica, del Senato della Repubblica nè del Ministro della Giustizia le doglianze del fallito hanno prodotto alcun risultato. Ibidem non hanno avuto esito alcuno tutti gli altri procedimenti in particolare l' ultimo avente numero 9802/08 RGNR Procura della Repubblica di Brescia e nonostante i gravissimi reati denunciati, comunque collegati a tutti quelli precedenti.

#### **QUARTO MOTIVO:**

**Violazione dell'art. 8 della Convenzione in riferimento al mancato rispetto della vita privata, del domicilio e della corrispondenza sempre in relazione fallimentare come da trattazione esposta**

È assodato come la legge fallimentare nella sua originaria formulazione e nella sua previsione di limitazione della corrispondenza nonché della vita privata e del domicilio sia stata pesantemente sanzionata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze sopra richiamate. Nel caso specifico il ricorrente ha subito con la famiglia composta da due figli minorenni e lui handicappato due sfratti su due piedi, con

l'inerzia più assoluta della curatela in un caso (domicilio Flero) e nell'altro con la privazione attiva, **SENZA ALCUN VERBALE**, poi mistificata in varie relazioni dall'altro domicilio in via Naviglio Grande n 7 Brescia. Lascia alla Corte la valutazione circa la valenza non solo morale ma di conformità alle disposizioni di legge del comportamento del curatore tenendo conto che nel primo caso ( domicilio di Flero – Brescia) il padre del fallito era deceduto da soli 20 giorni circa. Quanto alla violazione del diritto di corrispondenza e di domicilio il Premoli rappresenta l'estremo grave pregiudizio (per scadenze, termini, sanzioni, reperimento ecc ecc) subito in quanto la corrispondenza veniva mitridizzata su svariate domiciliazioni di diversi avvocati difensori susseguitisi nel tempo nei lunghissimi anni di procedura fallimentare.

#### **IV) AUTORITA' NAZIONALI ADITE**

Il ricorrente **evidenzia** all'Ecc.ma Corte **come nessuna delle varie autorità nazionale adite** (Procure della Repubblica, Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica e Ministro di Giustizia, ultimo Tribunale Fallimentare) **indicate nello specchietto e /o rubricate in calce abbia posto RIMEDIO alcuno alle sue doglianze.**

Un'autentica persecuzione mortale continuata **ove solo si considerino i fatti** al di là di formule arzigogolate di rigetto e/o archiviazione!

#### **V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE.**

**EXPOSÉ DE L'OBJET DU RECOURS ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE.**  
**STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.**

Il ricorrente, con il presente ricorso, chiede l'accertamento di tutte le violazioni sopra illustrate ed il risarcimento del danno (materiale e morale) a carico del Governo Italiano, nella misura che il ricorrente ritiene valutarsi in € 12.000.000,00 (dodici milioni di euro) di cui 7.000.000 € ( a titolo di danno materiale) e 5.000.000 € a titolo di danno morale.

## **DANNO MATERIALE**

In generale come danno materiale lamentato dal ricorrente la Corte Europea dei diritti dell'uomo considera tutte le perdite finanziarie e materiali derivanti dal fallimento dichiarato, l'impovertimento della proprietà, (al netto dei debiti) la perdita del patrimonio ma soprattutto del lucro cessante in considerazione dello status societario. Deve sussistere il nesso di causalità fra il danno sofferto e il pregiudizio dell'evento-fallimento. Nel caso di fallimento applicato ad una ditta individuale risulta ancora più evidente l'esistenza di un danno materiale e patrimoniale causale valutato equitativamente nel caso in specie in base ai valori di mercato in 7.000.000 (7 milioni) di euro attualizzati all'anno 2009.

Al riguardo si rappresenta che il fallito aveva un'attività professionale consolidata (circa 30 anni) quindi con piena potenzialità ed affidabilità: per fare solo un esempio il fallito all'epoca stava contrattando in esclusiva con il Generale di Divisione dello Stato Maggiore Esercito - Roma, Dott. Francesco Stanziale la ristrutturazione del secondo fabbricato, caduto nel fallimento, in esclusiva per una cifra oscillante fra i due e i 4 miliardi di lire nell'anno 1992.

## **DANNO MORALE**

Nell'ambito delle richieste risarcitorie viene fatto rientrare il danno morale da intendersi come le tipologie di danno non patrimoniali quali lo stress, la sofferenza fisica e morale, l'angoscia e la prolungata incertezza esistenziale nonché ogni tipo di pregiudizio intimamente collegato alla personalità del ricorrente quali il suo status sociale e la sua dignità di persona conosciuta e stimata.

Quanto al danno morale sottolineata la prevalenza sul danno materiale dovuta allo status del fallito (titolare di ditta individuale riconosciuta ed apprezzata sulla base degli elementi fondativi di bilancio) possiamo senza ombra di dubbio valutare il suddetto danno morale a titolo equitativo in € 5.000.000 (5 milioni). Oltre a quanto illustrato, per completezza il fallito ha vissuto come un barbone mangiando per anni un panino al giorno a credito (in alcuni periodi addirittura senza luce, acqua e riscaldamento); ha vissuto e vive da solo staccato dalla famiglia con i riflessi negativi immaginabili sulla stessa per anni pur avendo necessità lui stesso di assistenza continuativa; ha dovuto e

sta ancora elemosinando prestiti necessari alla sua difesa e al sostentamento di bisogni primari oramai da tanti anni.

### **SPESE LEGALI**

Il ricorrente richiede anche il rimborso delle spese legali per la sua difesa davanti all'odierna Corte Europea.

### **VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.**

### **AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'AFFAIRE. STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.**

Il ricorrente **non** ha sottoposto il suo caso ad alcun'altra autorità internazionale.

### **VII) ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI**

Tutti in semplice copia fotostatica su una facciata secondo lo specchietto riportato in ricorso :

#### **1) PROCEDURA FALLIMENTARE NR 149/1993 TRIBUNALE DI BRESCIA**

- 1.1 Comunicazione sentenza dichiarativa fallimento n 149/1993 13.07.1993
- 1.2 Sentenza per esteso come sopra 13.07.1993
- 1.3 Verifica stato passivo 14.09.1993 + 21.10.1993
- 1.4 Sequestro autovettura tg. BS D53761 + riacquisto 1.10/10.11.1993
- 1.5 istanza Premoli inventario, riconsegna appartamento, dissequestro autovettura, alimenti 12.10.1993
- 1.6 lettera curatore per recupero crediti 30.12.1993
- 1.7 opposizione a fallimento 04.08.1993 + verbali istruzione causa 25.10.1993 + lettera Avv. Romano/Avv. Russo 08.09.1994 + lettera Premoli /Avv. Romano 17.01.1995 per revoca + danni + costituzione delega nuovi difensori Avv. Russo e

Tedeschi 10.03.1995 + sentenza rigetto opposizione al fallimento nr. 4194/01  
11.10.2001

- 1.8 istanza Premoli alimenti 12.07.1994
- 1.9 1° relazione CTU Ing. Gozio 17.10.1994
- 1.10 relazione art. 33 L.F. 10.12.1994 del 11.01.1995
- 1.11. dichiarazione regolarità lavori CTU Ing. Gozio 01.07.1994
- 1.12 2° relazione CTU fallimentare Ing. Gozio 11.01.1995
- 1.13 istanza Premoli documenti 10.03.1995
- 1.14 reclamo Premoli 14.06.1995
- 1.15 istanza Premoli sost. componente comitato creditori 14.06.1995
- 1.16 istanza Premoli uso bene 14.06.1995
- 1.17 istanza curatore art. 35 L.F. 14.09.1995 + all. proposta transazione Bortoluzzi  
04.09.1995
- 1.18 parere negativo Premoli a transazione come sopra 08.11.1995
- 1.19 1° ordinanza di vendita G.D. 17.07.1995
- 1.20 verbale aggiudicazione 3° lotto 28.09.1995
- 1.21 verbale aggiudicazione 1° 2° 4° lotto 05.12.1995 + procura spec. Bortoluzzi ad  
Avv. Finzi 02.12.1995
- 1.22 lettera curatore 14.03.1996 per crediti verso Renzulli
- 1.23 istanza Premoli 13.01.1997 copia documenti
- 1.24 istanza Premoli 01.02.1999 astensione Giudice esecuzioni Dr. Frangipane +  
allegato ESPOSTO Premoli a Procura Generale Cassazione 16.11.1998 + allegato  
Invito di G.E. a comparizione 18.07.2001
- 1.25 denuncia- querela Premoli 05.10.1998 + all. Ratifica CC
- 1.26 citazione Premoli di Andrini 31.01.2001 + all. SENTENZA di estinzione  
Tribunale Milano n. 4624/04
- 1.27 istanza Premoli attribuzione somme ed alimenti 30.07.1999
- 1.28 istanza curatore attribuzione somme e decreto 21.03.2001
- 1.29 lettera curatore a Dott. Novelli 07.08.2001
- 1.30 lettera curatore a Avv. Russo 04.03.02
- 1.31 denuncia querela Premoli Cremaschini Angela 01.08.2002 + all. richiesta  
archiviazione 20.08.2002 + all. archiviazione Gip 05.03.2003

- 1.32 memoria Avv. Lombardo a G.D. 20.10.02 + all. decreto inammissibilità 05.11.02
- 1.33 istanza Premoli per documenti 07.12.2002
- 1.34 lettera curatore a Premoli c/Avv. Lombardo 16.10.03 + all. proposta transazione Frangipane + all. lettera curatore a Premoli 30.12.03 uguale a prec. e comunicativa di avvenuta transazione Frangipane 29.12.2003
- 1.35 istanza Premoli alimenti 30.09.2004 + all. relazione curatore 11.10.2004 + all. disposizione G.D. 19.04.2005
- 1.36 lettera ASMEA a Premoli sospensione utenze 14.10.2005
- 1.37 lettera curatore a Premoli 24.09.2004
- 1.38 verbale discussione rendiconto finale 14.10.2004
- 1.39 atto costituzione ed intervento di Avv. Adami 04.11.2004 + all. sentenza approvazione rendiconto 04.11.2004
- 1.40 1° ripartizione parziale 09.04.1996 + RENDICONTO FINALE art. 116 L.F. 22.09.2004 + all. ripartizione finale 05.05.2005
- 1.41 istanza 22.07.05 e decreto chiusura fallimento 09.08.2005

## **2) REATI FALLIMENTARI A CARICO DEL FALLITO PREMOLI**

- 2.1 verbale di assunzioni di informazioni teste curatore Calderara del 21.02.1995 P.M. Dr. Remus proc. pen. nr. 124/1995 – Mod. 45
- 2.2. decreto di archiviazione del PM Dr. Remus 21.02.1995 proc.pe. nr. 124/1995

## **3) PROC. PEN. NR. 3936/1995 RGNR PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO**

- 3.1. Denuncia- querela Premoli verso Renzulli + altri 04.03.1995 P.M. Dr. Nocerino Procura della Repubblica di Milano + all. relazione economica fallimento 02.12.2005 + all. perizia Ing. Spadoni 30.11.1994
- 3.2 1° Memoria Premoli P.M. Nocerino 12.12.1995 + all. richiesta Premoli documenti 20.04.1995
- 3.3. richiesta Premoli a P.M. sequestro 08.02.1996
- 3.4 richiesta Premoli a P.M. sequestro 11.04.1996
- 3.5 richiesta archiviazione P.M. Nocerino del 20.03.1997
- 3.6 relazione CTU Arch. D'Angelo del 18.02.1997

- 3.7 atto di opposizione ad archiviazione Premoli 01.04.1997
- 3.8 relazione CTP Ing. Sartorio per Premoli 30.10.1997 + all. deposito 04.11.1997
- 3.9 estratto fascicolo P.M. Dr. Nocerino: indice atti copertine, varie annotazioni, iscrizioni ecc. in 9 pagine
- 3.10 informativa richiesta Ministero Giustizia del 22.05.1996 a procuratore capo Milano
- 3.11 relazione di P.G. Maresciallo Mele Procura di Milano 14.06.1996
- 3.12 relazione di P.G. Maresciallo Mele di Procura Milano 20.05.1996: **molto importante**
- 3.13 delega indagini di P.M. a Maresciallo Mele 21.12.1995
- 3.14 relazione di indagini Maresciallo Mele situazione al 19.07.1996
- 3.15 relazione di indagini Maresciallo Mele 18.10.1996
- 3.16 verbale di s.i.t Geom. Bettelli 19.03.1996
- 3.17 transazione Bortoluzzi/Capus: proposta Avv. Finzi 04.09.1995 + 1° istanza art. 35 L.F: curatore (NON DEPOSITATA, ma con parere in riserva Avv. Castelli del 14.09.1995 + parere negativo fallito art. 35 L.F. del 08.11.1995 + 2° istanza art. 35 L.F. curatore (**riformata cfr. 11.11.1995 con c/parere comitato e nota integrativa curatore Calderara 14.11.1995**) + all. decreto autorizzativo transazione Tribunale Brescia del 16.11.1995 + all. atto transazione 13.02.1996 **non conforme all'omologa** + all. ricevuta Geom. Bertelli 46 milioni di lire 13.02.1996
- 3.18 disposizione sequestro PM Nocerino del 14.02.1996
- 3.19 fotocopia assegno bancario 82,5 milioni e cambiale 7 milioni di Premoli con ric. 28.10.1992 Premoli al Notaio Brunelli sequestrato presso lo stesso
- 3.20 verbale di acquisizione di PG atti documenti Premoli in custodia Calderara del 22.02.1996
- 3.21 decreto di archiviazione Gip Dr.sa Forleo del 19.03.1998
- 3.22 **“MEMORIALE” Premoli depositato 16.10.1996 Procura di Milano in tre volumi (1°, 2°, 3°) di pag. 684 complessive, senza allegati + all. APPENDICE “possibili capi di imputazione” in dieci pagine**

**4) PROC. PEN. NR. 3747/1995 RGNR PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA, RINVIATO A PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO PROC. PEN. NR. 3936/95 RGNR Mod. 21 ex artt. 11,12 c.p.p.**



- 4.1 denuncia-querela Premoli c/curatore Dr. Calderara 02.12.1995 + all. verbale ratifica CC Brescia 02.12.1995 + all. assegnazione Pm Dr. Remus 04.12.1995
- 4.2 rigetto Pm Dr. Remus 05.12.1995 di richieste Premoli in denuncia C.S. come sopra
- 4.3 Invio di PM Dr. Remus al G.D. Dr. Del Porto 05.12.1995 di denuncia Premoli 02.12.1995
- 4.4 Riinvio PM Dr. Remus a Procura Milano nel proc. pen. nr. 3936/1995 di denuncia Premoli 02.12.1995 ex art. 11, 12 c.p.p.

**5) PROC. PEN. NR. 320/03 RGNR PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA ATTIVATO CON ESPOSTI A SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 24.11.2001 E A MINISTRO DI GIUSTIZIA 06.03.2002 POI STRALCIATO: 1° STRALCIO A PROCURA DI VENEZIA PROC. PEN. NR 3994/03 RGNR E 2° STRALCIO A PROCURA DI BRESCIA PROC. PEN. NR. 10688/03 RGNR**

- 5.1 Esposto Premoli a Sen. Dott. Tirelli F. /Roma 24.11.2001
- 5.2 Esposto Premoli a Ministro di Giustizia/Roma 06.03.2002 + all. risposta segreteria Ministro 09.05.2002
- 5.3 Denuncia Premoli a Presidenza della Repubblica Italiana Roma con telegramma c/006 125/6 A 13.10.1995 + all. risposta Segretariato Generale Presidenza della Repubblica 17.10.1995 + all. ARCHIVIAZIONE CSM/ROMA di denuncia come sopra 19.10.1997;
- 5.4 Invito a comparire Premoli a SIT/GDF il 21.03.03 del 13.03.2003
- 5.5 Certificazione Procura Brescia art. 335 c.p.p. di PENDENZA al 19.04.2007 del proc. pen. n. 320/03

**6) PROC. PEN. NR. 3994/03 RGNR MOD. 45 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA: 1° STRALCIO DA PROC. PEN. NR. 320/03 RGNR 45 DI PROCURA BRESCIA PER INDAGATO GIUDICE DR. GIOVANNI FRANGIPANE**

- 6.1 Ordinanza stralcio ex art. 11 c.p.p. di Procuratore Dr. Tarquini di Brescia 12.03.03
- 6.2 Memoria Premoli con richiesta di sequestro a Procura di Venezia 21.10.2003
- 6.3 Avviso PM Dr. Smitti a Premoli di richiesta di ARCHIVIAZIONE 14.11.2003
- 6.4 Estratto Fascicolo PM Dr. Smitti di Premoli 16.12.2003: all. richiesta copie + copertina fascicolo + risposta PM Smitti a Ministero Giustizia 17.11.2003 + richiesta archiviazione PM Smitti al Gip 14.11.2003 + richiesta informativa a PM Smitti da Ministero Giustizia 17.09.2003 + richiesta informativa a PM Smitti da Ministero Giustizia 02.04.03 + richiesta informativa Ministero Giustizia a PM Smitti 17.09.2003 + relazione di P.G./CC luogotenente Dall'Armi 24.10.03 C/verbale SIT Premoli e deposito MEMORIA 21.10.03
- 6.5 Certificazione ex art. 335 c.p.p. Procura di Brescia 09.06.2008 di iscrizione proc. pen. nr. 523/03 RGNR 13.03.2003 trasmesso a Procura di Venezia.

**7) PROC. PEN. NR 10688/03 RGNR MOD. 45 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA PM DR. F. BERAGLIA: E' 2° STRALCIO DA PROC. PEN. NR. 320/03 RGNR 45 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA**

- 7.1 Invito a comparire Premoli a SIT/GDF 13.03.03
- 7.2 Verbale Sit Premoli con deposito documenti 21.03.03
- 7.3 Verbale Sit Premoli con deposito memoria 18.06.03
- 7.4 Verbale Sit Premoli con deposito memoria 23.07.03
- 7.5 Verbale Sit Premoli con deposito vari documenti 23.03.04
- 7.6 Richiesta Archiviazione PM Dr. Beraglia 30.07.2003
- 7.7 Estratto fascicolo PM: 1° relazione curatore Dr. Calderara a G.D. per richiesta conforme della Presidenza del Tribunale di Brescia 05.09.2002
- 7.8 **2° relazione curatore** Dr. Calderara integrativa della precedente 21.10.2002 + all. fax a Maresciallo Coruzzi GDF + all. fax del curatore a Maresciallo Coruzzi del 24.05.03
- 7.9 Memoria nell'interesse persona offesa Premoli di Avv. Margani 05.10.2004 7.10 Ricorso Corte di Cassazione avverso decreto archiviazione Gip del 16.03.2005 + all. nomina difensore + memoria in opposizione a richiesta di archiviazione depositata in

data 20.09.2004 + nomina difensore 20.09.04 + all. decreto di fissazione udienza  
17.12.2004 + all. decreto di archiviazione Gip. Dr. Milesi 07.02.2005

7.11 Sentenza Corte di Cassazione n. 1698/06 del 30.11.2005 di inammissibilità

## **8) PROC. PEN. NR 9802/08 RGNR PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA PM DR. DIONI**

8.1 Verbale SIT Premoli con deposito memoria – esposto ed allegati vari Maresciallo  
GDF Camarda dell'08.05.2008

8.2 Richiesta archiviazione PM Dr. Dioni del 16.07.2008

8.3 Atto di opposizione all'archiviazione del 18.07.2008

8.4 Memoria integrativa Premoli del 07.11.2008

8.5 Decreto di archiviazione Gip Dr. Ambrosoli del 09.12.2008 **notificata in data  
15.12.2008, non impugnata, definitiva in data 27.12.2008**

## **VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.**

Il ricorrente chiede di essere autorizzato all'uso della sua propria lingua **italiana** in tutti gli scritti difensivi e nell'eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

## **IX) DICHIARAZIONE**

Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.

**Considerata l'interminabile sequela di fatti avvenuti e intrecciati post-fallimento, conformi a quelli esposti e qui impossibile anche solo citarli, il ricorrente rispettosamente chiede all'Ecc.ma Corte di essere sentito personalmente ad integrazione ESAUSTIVE tenuto conto delle sue gravi patologie e degli effetti, oramai intollerabili e persistenti, prodotti dal contenzioso.**

Piacenza, Brescia

Geom. 